

REGOLAMENTO (CE) N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2008****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° luglio 2008, il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽²⁾, è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) Alcune disposizioni ed obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1028/2006 non sono stati ripresi dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Di conseguenza, per permettere la continuità ed il regolare funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione, devono essere adottate talune disposizioni e obblighi appropriati, nell'ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce i requisiti minimi che devono soddisfare le uova per poter essere commercializzate nella Comunità. Per motivi di chiarezza, occorre definire nuove modalità per l'applicazione di detti requisiti. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ⁽³⁾, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006, e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (5) È opportuno estendere alle uova le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽⁵⁾. Nella misura del possibile occorre pertanto far riferimento a questi regolamenti orizzontali.
- (6) Occorre determinare le caratteristiche qualitative delle uova della categoria A per poter garantire la qualità elevata delle uova da consegnare direttamente al consumatore finale e definire i criteri soggetti a verifica da parte dei servizi di ispezione. È opportuno che dette caratteristiche qualitative si basino sulla norma n. 42 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle uova in guscio destinate al commercio internazionale fra e verso i paesi membri della CEE/ONU.
- (7) Le uova refrigerate lasciate a temperatura ambiente possono generare una condensa che facilita la proliferazione di batteri sul guscio e probabilmente il loro ingresso nell'uovo. È pertanto opportuno che le uova siano immagazzinate e trasportate di preferenza a una temperatura costante e che di norma non siano refrigerate prima della vendita al consumatore finale.
- (8) In generale, è opportuno che le uova non siano lavate o pulite perché simili pratiche possono danneggiare il guscio, che possiede una serie di proprietà antimicrobiche e costituisce un'efficace barriera contro le contaminazioni batteriche. Tuttavia, alcune pratiche come il trattamento delle uova con raggi ultravioletti non devono essere considerate un metodo di pulizia. Un altro motivo per cui le uova della categoria A non devono essere lavate è costituito dai danni potenziali alle barriere fisiche, come la cuticola, che possono verificarsi durante o dopo il lavaggio. Questi danni possono favorire la contaminazione batterica e la perdita di umidità attraverso il guscio, aumentando in tal modo i rischi per i consumatori, soprattutto se le successive condizioni di asciugatura e magazzinaggio non risultano ottimali.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2007 (GU L 298 del 16.11.2007, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

- (9) Alcuni Stati membri applicano tuttavia con buoni risultati sistemi di lavaggio delle uova debitamente autorizzati e applicati in condizioni strettamente controllate. Secondo il parere del gruppo scientifico «Rischi biologici» dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativo ai rischi microbiologici connessi al lavaggio delle uova da tavola, espresso su richiesta della Commissione e adottato il 7 settembre 2005 ⁽¹⁾, i metodi di lavaggio delle uova praticati in alcuni centri di imballaggio possono essere considerati accettabili sul piano igienico a condizione in particolare che sia elaborato un codice di buona prassi in materia.
- (10) È opportuno che le uova della categoria A siano classificate in base al peso. Occorre a tale riguardo definire un numero limitato di categorie di peso e una serie di norme precise sui requisiti minimi in materia di etichettatura, il che non esclude un'etichettatura supplementare con indicazioni facoltative, purché siano rispettate le disposizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽²⁾.
- (11) È opportuno che la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso sia consentita solo ad imprese che dispongono di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume e al tipo delle attività esercitate e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova.
- (12) È necessario fissare limiti di tempo massimi per la classificazione, la stampigliatura e l'imballaggio delle uova nonché la stampigliatura degli imballaggi.
- (13) In aggiunta all'obbligo generale di disporre, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽³⁾, ai fini della realizzazione dei controlli occorre definire talune informazioni che devono figurare sugli imballaggi per il trasporto delle uova e sui relativi documenti di accompagnamento.
- (14) La stampigliatura delle uova con il codice del produttore nel sito di produzione è essenziale quando le uova sono consegnate in un altro Stato membro. Per quanto riguarda in particolare le uova della categoria B, occorre precisare che se il codice del produttore da solo non consente di distinguere la categoria di qualità, le uova della categoria B devono essere stampigliate con un'altra indicazione.
- (15) Occorre stabilire la struttura del codice del produttore di cui all'allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre inoltre precisare che può essere concessa una deroga all'obbligo di stampigliatura con il codice del produttore se le attrezzature tecniche utilizzate non consentono la stampigliatura di uova incrinata o sporche.
- (16) Occorre definire le altre indicazioni che possono figurare sulle uova della categoria B, in conformità dell'allegato XIV, A, III, punto 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (17) Se le uova sono consegnate direttamente all'industria alimentare, per la trasformazione, e sussistono sufficienti garanzie circa la loro destinazione finale, gli Stati membri possono concedere deroghe all'obbligo di stampigliatura agli operatori che ne fanno richiesta.
- (18) La direttiva 2000/13/CE stabilisce norme di natura generale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato. È tuttavia necessario disporre alcuni requisiti specifici in materia di stampigliatura per quanto riguarda gli imballaggi.
- (19) L'articolo 9 della direttiva 2000/13/CE definisce il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare come la data fino a cui lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Per motivi di chiarezza, tale data deve essere fissata al massimo al ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione.
- (20) Le uova possono essere vendute con una dicitura che ne evidenzia la particolare freschezza. A tal fine, occorre fissare un limite di tempo massimo per l'utilizzo di questo tipo di dicitura.
- (21) Le uova possono essere vendute con una dicitura che indichi la composizione specifica della dieta somministrata alle galline ovaiole. Occorre fissare requisiti minimi per l'utilizzo di tali diciture.

⁽¹⁾ *The EFSA Journal* (2005) 269, 2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

- (22) Quando le uova sono vendute alla rinfusa, è importante rendere accessibili al consumatore alcune informazioni che figurano normalmente sull'imballaggio.
- (23) In aggiunta ai requisiti generali in materia di igiene applicabili all'imballaggio e al condizionamento dei prodotti alimentari è necessario stabilire alcune norme supplementari al fine di ridurre al minimo il rischio di deterioramento o di contaminazione delle uova durante il magazzino e il trasporto. È opportuno che dette norme si basino sulla norma CEE/ONU n. 42.
- (24) Le uova industriali sono inadatte al consumo umano. È dunque opportuno prescrivere l'applicazione di fascette o etichette che consentano una facile identificazione degli imballaggi contenenti tali uova.
- (25) Solo i centri di imballaggio dispongono dei locali e delle attrezzature tecniche necessarie per il reimballaggio delle uova. È dunque opportuno limitare le operazioni di reimballaggio a questi centri.
- (26) Gli operatori del settore alimentare sono tenuti a disporre la rintracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. Occorre imporre ai produttori, ai raccoglitori e ai centri di imballaggio l'obbligo di tenere registri supplementari specifici per consentire ai servizi di ispezione di controllare il rispetto delle norme di commercializzazione.
- (27) Occorre definire i metodi e i criteri applicabili in materia di controlli.
- (28) È necessario che il rispetto delle norme di commercializzazione sia controllato per l'insieme della partita considerata e che la commercializzazione di una partita ritenuta non conforme sia vietata fino a quando non sia possibile dimostrarne la conformità.
- (29) Per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme di commercializzazione è opportuno prevedere determinate tolleranze. Dette tolleranze devono differire in funzione dei requisiti e delle fasi di commercializzazione.
- (30) È possibile che i paesi terzi applichino requisiti diversi da quelli fissati dalla Comunità con riguardo alla commercializzazione delle uova. Per facilitare le esportazioni, è opportuno provvedere a che le uova imballate e destinate all'esportazione possano conformarsi a tali requisiti.
- (31) È opportuno fissare precise modalità per la valutazione, effettuata dalla Commissione su richiesta dei paesi terzi, dell'equivalenza delle norme di commercializzazione di tali paesi con la normativa comunitaria. Occorre stabilire alcuni requisiti in materia di stampigliatura e di etichettatura per le uova importate da paesi terzi.
- (32) Per la Commissione è utile disporre di dati relativi al numero di posti per galline ovaiole registrati.
- (33) È necessario che gli Stati membri comunicino ogni infrazione grave alle norme di commercializzazione in modo che gli altri Stati membri che potrebbero risentirne possano essere messi in guardia in maniera adeguata.
- (34) La fornitura di uova per il commercio al dettaglio nei dipartimenti francesi d'oltremare dipende in parte dall'approvvigionamento di uova dal continente europeo. Tenuto conto della durata del trasporto e delle condizioni climatiche, la conservazione delle uova trasportate verso detti dipartimenti presuppone il rispetto di disposizioni specifiche che includano in particolare la possibilità di spedire uova refrigerate. Dette disposizioni specifiche possono essere giustificate dall'attuale carenza di capacità produttive locali. È opportuno prorogare tali disposizioni eccezionali, per un periodo ragionevole, fino a quando non si disponga di capacità produttive locali sufficienti.
- (35) L'allegato XIV, A, I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza gli Stati membri ad esonerare dagli obblighi di cui al presente regolamento le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale. Per tenere conto delle condizioni specifiche di commercializzazione delle uova in alcune regioni della Finlandia è opportuno esonerare dagli obblighi contemplati dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 le vendite dai produttori ai punti di vendita al dettaglio in queste regioni.
- (36) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ⁽¹⁾, gli Stati membri devono provvedere affinché l'allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate sia vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012. È pertanto opportuno che la Commissione valuti prima di tale data l'applicazione delle disposizioni previste in materia di etichettatura facoltativa con riguardo alle gabbie modificate al fine di accertare la necessità di rendere tale etichettatura obbligatoria.

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(37) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

unico luogo, contenute negli stessi imballaggi o sfuse in uno stesso contenitore, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Si applicano, se del caso, le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato I, punti 5 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;
- b) «vendita di uova sfuse»: l'offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;
- c) «raccoltore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all'industria alimentare e non alimentare;
- d) «data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la consegna dell'uovo al consumatore finale, in conformità dell'allegato III, sezione X, capitolo I, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- e) «industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;
- f) «industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;
- g) «servizi di ristorazione per collettività»: le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE;
- h) «uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;
- i) «partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un

- j) «reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova;
- k) «uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie *Gallus gallus* e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova;
- l) «uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto;
- m) «uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione;
- n) «commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l'immagazzinamento, l'imballaggio, l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no;
- o) «operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova;
- p) «sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- q) «centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;
- r) «consumatore finale»: l'ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività del settore alimentare;
- s) «codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.

Articolo 2

Caratteristiche di qualità delle uova

1. Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità:

- a) guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;
- b) camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l'altezza non deve superare i 4 mm;
- c) tuorlo: visibile alla speratura solo come ombatura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell'uovo, ma con ritorno in posizione centrale;
- d) albume: chiaro, traslucido;
- e) germe: sviluppo impercettibile;
- f) corpi estranei: non ammessi;
- g) odori atipici: non ammessi.

2. Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto nell'articolo 3.

3. Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita, per una durata massima di 72 ore.

4. Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche possono essere declassate nella categoria B.

Articolo 3

Uova lavate

1. Gli Stati membri che al 1° giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché detti centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 incoraggiano l'elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di sistemi di lavaggio delle uova, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 4

Classificazione delle uova della categoria A in base al peso

1. Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

- a) XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g;
- b) L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;
- c) M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;
- d) S — piccole: peso inferiore a 53 g.

2. Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. L'uso di altre diciture supplementari è autorizzato a condizione che tali diciture non possano essere confuse con le lettere o le diciture di cui al paragrafo 1 e rispondano ai requisiti della direttiva 2000/13/CE.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora uno stesso imballaggio contenga uova della categoria A di calibri diversi, il peso netto minimo è indicato in grammi e sulla superficie esterna dell'imballaggio figura la dicitura «uova di vario calibro».

Articolo 5

Centri di imballaggio

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio.

Sono autorizzate come centri di imballaggio solo le imprese che soddisfanno le condizioni di cui al presente articolo.

2. L'autorità competente autorizza i centri di imballaggio a classificare le uova e attribuisce un numero di identificazione ad ogni operatore che dispone dei locali e dell'attrezzatura tecnica appropriati che consentono la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso. I centri di imballaggio che lavorano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non sono tenuti a disporre dell'attrezzatura tecnica necessaria per la classificazione delle uova in base al peso.

L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un codice di identificazione iniziante con il codice relativo allo Stato membro di registrazione, riportato nel punto 2.2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE.

3. I centri di imballaggio dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova. Esse comprendono a seconda dei casi:

- a) un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente assistito, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;
- b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;
- c) un'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;
- d) una o più bilance omologate per pesare le uova;
- e) un sistema per la stampigliatura delle uova.

4. L'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni stabilite nel presente articolo non sono più soddisfatte.

Articolo 6

Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all'imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi

1. Le uova sono classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla data di deposizione.

2. Le uova commercializzate a norma dell'articolo 14 sono classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla data di deposizione.

3. Il termine minimo di conservazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), è apposto al momento dell'imballaggio, utilizzando le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 7

Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto

1. Fatto salvo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione il produttore appone su ciascun imballaggio di trasporto contenente uova le indicazioni seguenti:

- a) il nome e l'indirizzo del produttore;
- b) il codice del produttore;
- c) il numero di uova e/o il relativo peso;
- d) la data o il periodo di deposizione;
- e) la data di spedizione.

Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso sito, le suddette indicazioni possono essere apposte sugli imballaggi di trasporto presso il centro di imballaggio.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull'imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento. Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova.

Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull'imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su detto imballaggio fino al momento in cui le uova non ne sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.

Articolo 8

Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera

1. Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un'industria non alimentare situati in un altro Stato membro sono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.

2. Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l'obbligo di effettuare la stampigliatura in conformità del presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all'obbligo di cui al paragrafo 1. Detta deroga è concessa unicamente su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con l'accordo scritto preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la spedizione è accompagnata da una copia del contratto di consegna.

3. La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.

4. I servizi di ispezione di cui all'articolo 24 dello Stato membro interessato e degli eventuali Stati membri di transito sono informati prima della concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro sono stampigliate come indicato nell'allegato XIV, A, III, punto 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, ove necessario, recano un'indicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.

Articolo 9

Codice del produttore

1. Il codice del produttore è costituito dalle cifre e dalle lettere di cui al punto 2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE. Deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora per motivi tecnici non sia possibile stampigliare le uova incrinata o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.

Articolo 10

Indicazioni sulle uova della categoria B

Le indicazioni di cui all'allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 consistono in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all'interno del quale è inserita una lettera «B» di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.

Articolo 11

Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare

Gli Stati membri possono esonerare gli operatori, su loro richiesta, degli obblighi in materia di stampigliatura stabiliti nell'allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare.

Articolo 12

Stampigliatura degli imballaggi

1. Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- a) il codice del centro di imballaggio;
- b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche»;
- c) la categoria di peso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;
- d) il termine minimo di conservazione, in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento;
- e) la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell'articolo 3 del presente regolamento;
- f) come condizione particolare di conservazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2000/13/CE, un'indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l'acquisto.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, l'indicazione del metodo di allevamento.

Ai fini dell'identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:

- a) per l'allevamento tradizionale, le diciture di cui all'allegato I, parte A, e solo a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato II;
- b) per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽¹⁾.

La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell'imballaggio o al suo interno.

Se le galline ovaiole sono allevate in impianti di allevamento conformi ai requisiti di cui al capo III della direttiva 1999/74/CE, l'identificazione del metodo di allevamento può essere completata da una delle diciture di cui all'allegato I, parte B, del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure tecniche nazionali che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi riportati nell'allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria.

4. Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- a) il codice del centro di imballaggio;
- b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono contraddistinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»;
- c) la data di imballaggio.

5. Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell'apertura dell'imballaggio.

Articolo 13

Indicazione del termine minimo di conservazione

Il termine minimo di conservazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2000/13/CE, è fissato al massimo al ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione. Qualora sia indicato un periodo di deposizione, il termine minimo di conservazione è determinato a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

Articolo 14

Imballaggio recante la dicitura «extra»

1. Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.

2. Qualora siano utilizzate le diciture di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni figurano sull'imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.

Articolo 15

Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

Qualora sia utilizzata un'indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:

- a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;
- b) fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime utilizzato.

Articolo 16

Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse

In caso di vendita di uova sfuse, devono essere fornite le seguenti informazioni, in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:

- a) la categoria di qualità;
- b) la categoria di peso a norma dell'articolo 4;
- c) un'indicazione del metodo di allevamento equivalente a quella di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
- d) una spiegazione del significato del codice del produttore;
- e) il termine minimo di conservazione.

Articolo 17

Qualità degli imballaggi

Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

Articolo 18

Uova industriali

Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un'etichetta di colore rosso.

Le fascette o le etichette recano:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario;
- b) il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova;
- c) la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.

*Articolo 19***Reimballaggio**

Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio contiene solo uova provenienti da una stessa partita.

*Articolo 20***Registrazioni effettuate dai produttori**

1. I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:

- a) la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole;
- b) il numero di galline abbattute e la data di abbattimento;
- c) la produzione giornaliera di uova;
- d) il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità;
- e) il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

2. Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell'articolo 15 del presente regolamento, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, parte A.III, del regolamento (CE) n. 852/2004, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:

- a) la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;
- b) la data di consegna dei mangimi.

3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ripartite per pollaio.

4. Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i produttori possono conservare le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 21***Registrazioni effettuate dai raccoglitori**

1. I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

- a) i quantitativi di uova raccolte, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;
- b) i quantitativi di uova non classificate consegnati ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

2. Ai fini del presente articolo, invece dei registri delle vendite e delle consegne, i raccoglitori possono conservare le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui al paragrafo 1.

*Articolo 22***Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio**

1. I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

- a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;
- b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi per categoria di qualità e di peso;
- c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, con l'indicazione del codice dei centri suddetti e del termine minimo di conservazione;
- d) i quantitativi di uova non classificate consegnati ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice dei centri suddetti e della data o del periodo di deposizione;
- e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, per data di imballaggio per le uova della categoria B o per termine minimo di conservazione per le uova della categoria A, e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo.

I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

2. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'articolo 15, i centri di imballaggio che si avvalgono di queste indicazioni registrano separatamente tali uova, in conformità del paragrafo 1.

3. Ai fini del presente articolo, invece dei registri delle vendite e delle consegne, i centri di imballaggio possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Termine di conservazione dei registri

I registri e i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e agli articoli 20, 21 e 22 sono conservati per almeno dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.

Articolo 24

Controlli

1. Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di controllare il rispetto del presente regolamento.

2. I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento in tutte le fasi della commercializzazione. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un'analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.

3. Per le uova della categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell'immissione in libera pratica.

Le uova della categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l'industria di trasformazione.

4. Oltre ai controlli per sondaggio, gli operatori sono oggetto di controlli il cui ritmo è stabilito dai servizi di ispezione sulla base dell'analisi di rischio di cui al paragrafo 2, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) i risultati dei precedenti controlli;
- b) la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova;
- c) il grado di segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento;
- d) i quantitativi di uova prodotte o condizionate;
- e) ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione.

5. I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di ispezione.

Articolo 25

Decisioni in caso di inadempienza

1. In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento, constatata nell'ambito delle ispezioni di cui all'articolo 24, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all'intera partita controllata.

2. Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui sia fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 26

Tolleranza per i difetti di qualità

1. Nell'ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;
- b) negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

2. Nei controlli all'imballaggio o in quelli all'importazione non è ammessa alcuna tolleranza per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria delle uova commercializzate con le diciture «extra» o «extra fresche».

3. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 27

Tolleranze per il peso delle uova

1. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in una partita di uova della categoria A è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

2. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 28

Tolleranze per la stampigliatura delle uova

Nell'ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illeggibili.

Articolo 29

Uova destinate all'esportazione verso i paesi terzi

Le uova imballate e destinate all'esportazione possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dall'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l'etichettatura, o requisiti supplementari.

Articolo 30

Uova importate

1. Le valutazioni di equivalenza di cui all'allegato XIV, A, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 includono una valutazione dell'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione è regolarmente aggiornata.

La Commissione pubblica i risultati della valutazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il codice ISO 3166 del paese.

3. In mancanza di sufficienti garanzie circa l'equivalenza delle norme contemplata dall'allegato XIV, A, IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli imballaggi contenenti uova importate dai paesi di cui trattasi recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e perfettamente leggibili, l'indicazione:

- a) del paese di origine;
- b) del metodo di allevamento («non conforme alle norme CE»).

Articolo 31

Comunicazione delle informazioni

Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione per via elettronica il numero di siti di produzione ripartiti a seconda dei metodi di allevamento, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente.

Articolo 32

Notifica delle infrazioni

Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni violazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di violazione, che possa perturbare gli scambi intracomunitari di uova. Si ritiene che gli scambi intracomunitari siano perturbati in particolare nel caso di gravi violazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.

Articolo 33

Eccezioni per i dipartimenti francesi d'oltremare

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, le uova destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d'oltremare possono essere spedite refrigerate verso tali dipartimenti. In tal caso, la data di vendita raccomandata può essere estesa a 33 giorni.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 e 16, la superficie esterna dell'imballaggio reca la dicitura «uova refrigerate» e informazioni relative alla refrigerazione.

Il marchio distintivo per le «uova refrigerate» è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.

Articolo 34

Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell'allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 16, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 35

Valutazione delle pratiche relative all'etichettatura facoltativa

Al massimo entro il 31 dicembre 2009, la Commissione valuta l'impiego effettuato dell'etichettatura facoltativa ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, ultimo comma, al fine di renderla obbligatoria, se del caso.

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 37***Comunicazioni**

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 38***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 557/2007 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 2008.

I riferimenti al regolamento abrogato e al regolamento (CE) n. 1028/2006 s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2008.

*Articolo 39***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

L'articolo 33 si applica fino al 30 giugno 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

PARTE A

Diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Codice lingue	1	2	3
BG	«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»	«Яйца от кокошки – подово отглеждане»	«Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане»
ES	«Huevos de gallinas camperas»	«Huevos de gallinas criadas en el suelo»	«Huevos de gallinas criadas en jaula»
CS	«Vejce nosnic ve volném výběhu»	«Vejce nosnic v halách»	«Vejce nosnic v klecích»
DA	«Frilandsæg»	«Skrabeæg»	«Buræg»
DE	«Eier aus Freilandhaltung»	«Eier aus Bodenhaltung»	«Eier aus Käfighaltung»
ET	«Vabalt peetavate kanade munad»	«Õrrekanade munad»	«Puuris peetavate kanade munad»
EL	«Αυγά ελεύθερης βοσκής»	«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»	«Αυγά κλωβοστοιχίας»
EN	«Free range eggs»	«Barn eggs»	«Eggs from caged hens»
FR	«Œufs de poules élevées en plein air»	«Œufs de poules élevées au sol»	«Œufs de poules élevées en cage»
GA	«Uibheacha saor-raoin»	«Uibheacha sciobóil»	«Uibheacha ó chearca chúbarnaí»
IT	«Uova da allevamento all'aperto»	«Uova da allevamento a terra»	«Uova da allevamento in gabbie»
LV	«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»	«Kūtī dētās olas»	«Sprostos dētās olas»
LT	«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»	«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»	«Narvuose laikomų vištų kiaušiniai»
HU	«Szabad tartásban termelt tojás»	«Alternatív tartásban termelt tojás»	«Ketreces tartásból származó tojás»
MT	«Bajd tat-tiġieġ imrobbija barra»	«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma' l-art»	«Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ»
NL	«Eieren van hennen met vrije uitloop»	«Scharreleieren»	«Kooieieren»
PL	«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»	«Jaja z chowu ściółkowego»	«Jaja z chowu klatkowego»
PT	«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»	«Ovos de galinhas criadas no solo»	«Ovos de galinhas criadas em gaiolas»
RO	«Ouă de găini crescute în aer liber»	«Ouă de găini crescute în hale la sol»	«Ouă de găini crescute în baterii»
SK	«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»	«Vajcia z podostielkového chovu»	«Vajcia z klietkového chovu»
SL	«Jajca iz proste reje»	«Jajca iz hlevske reje»	«Jajca iz baterijske reje»
FI	«Ulkokanojen munia»	«Lattiakanojen munia»	«Häkkikanojen munia»
SV	«Ägg från utehöns»	«Ägg från frigående höns inomhus»	«Ägg från burhöns»

PARTE B

Diciture di cui all'articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

Codice lingue	
BG	«Υγολεμενι κлетки»
ES	«Jaulas acondicionadas»
CS	«Obohacené klece»
DA	«Stimulusberigede bure»
DE	«ausgestalteter Käfig»
ET	«Täiustatud puurid»
EL	«Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί»
EN	«Enriched cages»
FR	«Cages aménagées»
GA	«Cásanna Saibhrithe»
IT	«Gabbie attrezzate»
LV	«Uzlaboti būri»
LT	«Pagerinti narveliai»
HU	«Feljavított ketrecek»
MT	«Gaġeg arrikkiti»
NL	«Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi»
PL	«Klatki ulepszone»
PT	«Gaiolas melhoradas»
RO	«Cuști îmbunătățite»
SK	«Obohatené kletky»
SL	«Obogatene kletke»
FI	«Varustellut häkit»
SV	«Inredd bur»

ALLEGATO II

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole

1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.
In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto; questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche;
nel caso di altre restrizioni, incluse le restrizioni veterinarie adottate nell'ambito della legislazione comunitaria per proteggere la salute pubblica e animale che hanno per effetto di restringere l'accesso delle galline agli spazi all'aperto, le uova possono continuare ad essere commercializzate come «uova da allevamento all'aperto» per la durata della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane;
 - b) gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità;
 - c) la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile, oppure una gallina per 4 m². tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m² per gallina e si pratici la rotazione cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m² per gallina;
 - d) gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato; può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.
2. Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.
3. Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno:
 - a) le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011; oppure
 - b) le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.
4. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i) e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.

*ALLEGATO III***Regioni della Finlandia di cui all'articolo 34**

Le province di:

- Lappi,
 - Oulu,
 - le regioni della Carelia settentrionale e del Savo settentrionale della provincia della Finlandia orientale,
 - Åland.
-

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 38

Regolamento (CE) n. 1028/2006	Regolamento (CE) n. 557/2007	Presente regolamento
—	Articolo 1, primo comma	Articolo 1, primo comma
—	Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva	Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva
—	Articolo 1, secondo comma, lettere da a) a j)	Articolo 1, secondo comma, lettere da a) a j)
Articolo 2, punti da 1 a 9	—	Articolo 1, secondo comma, lettere da k) a s)
—	Articolo 2	Articolo 2
—	Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1	—	Articolo 5, paragrafo 1, primo comma
—	Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 2	—	Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
—	Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma
—	Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3	—	Articolo 5, paragrafo 4
—	Articolo 6	Articolo 6
—	Articolo 7	Articolo 7
—	Articolo 8	Articolo 8
—	Articolo 9	Articolo 9
—	Articolo 10	Articolo 10
—	Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11
—	Articolo 12	Articolo 12
—	Articolo 13	Articolo 13
—	Articolo 14	Articolo 14
—	Articolo 15	Articolo 15
—	Articolo 16	Articolo 16
—	Articolo 17	Articolo 17
—	Articolo 18	Articolo 18
—	Articolo 19	Articolo 19
—	Articolo 20	Articolo 20
—	Articolo 21	Articolo 21
—	Articolo 22	Articolo 22
—	Articolo 23	Articolo 23
Articolo 7	—	Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3
—	Articolo 24	Articolo 24, paragrafi 4 e 5
—	Articolo 25	Articolo 25
—	Articolo 26	Articolo 26
—	Articolo 27	Articolo 27
—	Articolo 28	Articolo 28

Regolamento (CE) n. 1028/2006	Regolamento (CE) n. 557/2007	Presente regolamento
—	Articolo 29	Articolo 29
—	Articolo 30	Articolo 30
—	Articolo 31	Articolo 31
—	Articolo 32	Articolo 32
—	Articolo 33	Articolo 33
—	Articolo 34	Articolo 34
—	Articolo 35	Articolo 35
Articolo 8	—	Articolo 36
Articolo 9	—	Articolo 37
—	Articolo 36	Articolo 38
—	Articolo 37	Articolo 39
—	Allegato I	Allegato I
—	Allegato II	Allegato II
—	Allegato III	Allegato III
—	Allegato IV	Allegato IV
—	Allegato V	—